COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 113

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato: (1850) 114

PRESIDENTE 114, 119

COLLESELLI, *Relatore* 114

JACOMETTI. 114

BOZZI. 115

NANNUZZI 116

ALMIRANTE 116

MARTUSCELLI 117

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio* 118, 119

La seduta comincia alle 9,50.

MARTUSCELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di iniziare i nostri lavori, mi sia consentito di rivolgervi il mio saluto quale nuovo Presidente della Commissione.

Innanzi tutto, nel ringraziare i colleghi che mi hanno eletto, desidero dire che sento molto forte la responsabilità del compito, che mi è stato affidato, e che cercherò di esserne degno guadagnandomi la fiducia di tutti, anche di coloro che non avevano alcun motivo di votarmi. Questo senso di responsabilità e questa volontà di impegno sono tanto forti quanto grande è la stima che nutro per i miei predecessori, i quali tutti (ultimo, in ordine di tempo, l'onorevole Tesauro), hanno lasciato un prezioso retaggio di saggezza e di sapienza, cui sempre mi ispirerò per uniformarvi, per quanto è nelle mie possibilità, la mia opera. È evidente che, per far ciò, devo poter contare sulla vostra solerte collaborazione in modo particolare dei colleghi della Presidenza, affinché la nostra Commissione continui a tenere alto il prestigio di cui ha sempre goduto.

Dovremo, naturalmente, tenere conto dell'indirizzo che nel sistema del governo parlamentare governo e maggioranza imprimono, senza però dimenticare che il Presidente e il Regolamento sono al tempo stesso il presidio dei diritti della minoranza. Il compito più immediato che ci attende, è di controllare e di vigilare affinché le prerogative della nostra Commissione siano rispettate. Non dobbiamo dimenticare, ad esempio, che i pareri sulla legittimità costituzionale dei vari provvedimenti rappresentano, per la loro stessa natura, un vincolo insuperabile per le altre Commissioni, mentre quelli in tema di pubblico impiego derivano tale forza vincolante dal Re-

golamento: noi vigileremo a che essi siano, perciò, rispettati.

Poiché vi sono molte proposte di legge di notevole interesse, relative alla organizzazione dello Stato e al pubblico impiego, che debbono essere esaminate dalla nostra Commissione, pregherò i colleghi della Presidenza di fare con me, nei prossimi giorni, un esame dettagliato dell'ordine del giorno per stabilire, quindi, un calendario dei lavori.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato (1850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato.

La V Commissione (Bilancio) ha comunicato il proprio parere favorevole.

L'onorevole Colleselli ha facoltà di svolgere la relazione.

COLLESELLI, *Relatore*. È la seconda volta, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che sono incaricato di trattare disegni di leggi aventi materie attinenti al Consiglio di Stato: la prima volta fu in occasione dell'approvazione della legge n. 193, relativa all'organizzazione, al trattamento economico ed ai ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato. Il disegno di legge n. 1850, oggi al nostro esame, ha per titolo: « Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato ». Mi si consenta di dire, *a priori*, onorevoli colleghi, che questo titolo non è del tutto completo. Esso si configura come un disegno di legge stralcio di un più complesso disegno di legge di riordinamento istituzionale del Consiglio di Stato, analogo a quello presentato al Senato, nella cessata legislatura, il 13 settembre 1962. Penso, quindi, di non sbagliare nell'affermare che, per quanto riguarda le nuove norme dell'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato, il problema rimane aperto nel suo complesso.

Il disegno di legge in esame si limita a proporre, ed è questo il contenuto dell'articolo 1, l'aumento dell'organico dei presidenti di sezione, il cui numero verrebbe elevato da 12 a 18 e quello dei consiglieri, che verrebbe elevato da 60 a 72, mentre rimarrebbe invariato il numero dei primi referendari e dei referendari. Al relatore le motivazioni di tali variazioni sembrano fondate: a tutti è nota la natura delle attribuzioni del Consiglio di Stato, che sia nella funzione giurisdizionale sia nella funzione consultiva, assumono il massimo rilievo nel sistema costituzionale italiano: il Consiglio di Stato è, infatti, massimo organo di garanzia giurisdizionale nei confronti dell'Amministrazione, e di questa, contemporaneamente, organo di supremo consiglio. Per l'esercizio di queste funzioni non si può negare che l'attuale dotazione organica risulta insufficiente e, ancora di più, lo sarà quando sarà completamente attuato l'articolo 100 della Costituzione.

Il vostro relatore è, quindi, favorevole alla approvazione del disegno di legge, senza, tuttavia, tralasciare di richiamare la vostra attenzione su due punti. Il primo riguarda l'articolo 1, il quale, a mio parere, viene a modificare l'attuale struttura del Consiglio di Stato, che nell'ordinamento vigente, risulta composto anche di direttori di segreteria. Poiché l'articolo 1, nell'indicare i componenti del Consiglio di Stato, non fa menzione di questa categoria, mi sembrerebbe opportuno un attento esame della modifica.

Il secondo punto, strettamente connesso con il contenuto del disegno di legge, riguarda la posizione dei consiglieri di Stato in ordine alle funzioni ed agli incarichi che essi assumono presso altre amministrazioni dello Stato.

Per questi motivi, mentre sono convinto che il disegno di legge veramente risponde alla esigenza indilazionabile e urgente di una maggiore disponibilità organica, in considerazione soprattutto del fatto che il Consiglio di Stato, nelle sedi consultiva e giurisdizionale, emette ogni anno circa 10 mila pronunce, non posso non sottolineare l'attenzione che meritano le due questioni da me sollevate. E, poiché non ho ancora sufficienti argomenti per indicare delle soluzioni, chiedo che la Commissione rinvii il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Il relatore propone un rinvio della discussione per poter approfondire due aspetti del provvedimento al nostro esame. Il primo riguarda la posizione dei direttori di segreteria i quali, attualmente, figurano come componenti del Consiglio di Stato, mentre in base al disegno di legge, che ci accingiamo ad approvare, essi non lo sarebbero più. Il secondo, che riguarda l'utilizzazione in maniera meno dispersiva dei magistrati del Consiglio di Stato, utilizzazione nella amministrazione non compatibile né coerente con le finalità del disegno di legge, affronta uno degli aspetti fondamentali del problema della organizzazione amministrativa dello Stato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

JACOMETTI. Prima di parlare della proposta di rinvio, desidero una informazione dal

relatore. Vorrei, cioè, sapere come si concilia l'urgenza di procedere alla modifica dell'organico con lo scaglionamento in quattro anni degli aumenti.

BOZZI. Vorrei, innanzitutto, rispondere alla domanda del collega Jacometti. Probabilmente, la ripartizione in quattro anni per completare il nuovo organico previsto per i consiglieri risponde a due esigenze: una, di carattere finanziario; l'altra, più importante, di carattere sostanziale. Come i colleghi sanno, con l'attuale ordinamento, l'avanzamento alla qualifica di consigliere viene operata mediante estrazione per il 50 per cento tra i primi referendari e per l'altro 50 per cento a mezzo di chiamata diretta. È un sistema che potrà essere modificato in seguito, ma, intanto, è quello che vige. Se si aumentasse subito il numero dei consiglieri, probabilmente, non essendovi disponibilità di primi referendari, si dovrebbe procedere completamente per chiamata diretta, il che nuocerebbe all'equilibrio del sistema e all'istituto stesso, il quale ha bisogno di elementi tecnicamente e giuridicamente più qualificati, provenienti dai concorsi. Penso che la ragione principale risieda proprio in questa considerazione.

Sono favorevole a questo disegno di legge nella sua attuale stesura e non sarei favorevole ad un suo rinvio, pur essendo consapevole che tutta la materia riguardante la magistratura del Consiglio di Stato (così come quella che concerne la Corte dei conti) ha bisogno d'una revisione più profonda, anche per dare adempimento al precetto dell'ultimo comma dell'articolo 100 della Costituzione, il quale impone che la legge assicuri le garenzie atte a tutelare l'indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché dei loro componenti di fronte al Governo. In realtà, non si può dire, oggi, che questa indipendenza abbia un'adeguata tutela. Non solo; ma penso – e mi rifaccio ad una mia proposta formulata in sede di Assemblea Costituente – che anche il sistema di nomina dei magistrati del Consiglio di Stato vada riveduto. Non è da escludere che si debba prevedere, ampliate le funzioni del Consiglio, la nomina di un Vice presidente. Tutto l'intero problema merita un approfondimento, il che non significa tuttavia impiego di molto tempo: i diversi aspetti sono già stati studiati; si tratta solo di dare il via, coordinarli e compiere le opportune scelte. Del resto, la stessa relazione ci informa che la materia è già in cantiere; anzi, ho ragione di ritenere che sia stato predisposto uno schema di provvedimento in questo senso. Nel caso in esame, si tratta d'un provvedimento-stralcio, un provvedimento d'urgenza, giustificato dal fatto che, in questa fase della nostra vita associata, assistiamo a un sempre più penetrante ed esteso intervento dei pubblici poteri nella sfera delle attività private. Il diritto soggettivo subisce affievolimenti e si converte in interesse variamente condizionato. Non è questione di formula politica, perché il fenomeno è costante e comune a tutti gli Stati. In conseguenza di ciò, naturalmente, i riflessi sula tutela giuridica del cittadino di fronte ai pubblici poteri sono considerevoli. Ora, la guarentigia degli interessi legittimi dei cittadini è affidata al Consiglio di Stato. Ma, accanto a questa funzione di tutela, si pone un'altra funzione, ugualmente molto importante, che andrebbe accresciuta: quella di consulenza. I due aspetti della funzione giurisdizionale e della funzione di consulenza rispondono ad uno scopo comune, che è quello di assicurare la giustizia nella pubblica amministrazione, il buon andamento della pubblica amministrazione. Penso, poi, che, in un miglior assetto del Consiglio di Stato, dovrebbero essergli assegnate delle attribuzioni, che già sono previste dalla legge, ma che in realtà hanno scarsissima applicazione: competenza a collaborare per la buona formulazione delle leggi. Il problema della tecnica legislativa ha, oggi, un'importanza straordinaria, perché molte leggi non sono formulate bene. È una critica che si dirige in parte a noi stessi; io mi riferisco a un problema di pura tecnica, di stesura, di coordinamento, al fine di evitare disarmonia, contrasti, lacune; per evitare, insomma, tutto ciò che rende meno valida la certezza del diritto.

Ora, se si tiene presente questo complesso di funzioni attuali e di funzioni che dovrebbero conoscersi in seguito, credo che l'aumento del numero dei magistrati del Consiglio di Stato sia provvidenza utilissima e da attuare immediatamente, con la riserva, naturalmente, d'uno studio più completo del problema da effettuarsi entro brevissimo termine.

Vorrei aggiungere che, sebbene non abbia presente il testo del 1924, un punto mi sembra certo e, cioè, che i segretari non fanno parte della magistratura in quanto, pur appartenendo alla carriera direttiva, essi assolvono sostanzialmente, a ragione delle loro competenze, il ruolo di cancellieri. Non possiamo, quindi, dire che la magistratura è composta anche dei segretari: il Consiglio di Stato, sì, ma è concetto diverso. Non vorrei che formule equivoche potessero suscitare non legittime aspettative, per il passaggio di segretari nel ruolo dei magistrati.

Concludendo, io sono dell'opinione di non effettuare alcun rinvio che, praticamente, vorrebbe dire attendere la riforma di carattere generale. Debbo, però, soggiungere che sono perfettamente d'accordo, come ebbi a sostenere in sede di adunanza generale del Consiglio di Stato, che l'affidamento d'incarichi fuori dal compito tradizionale d'istituto debba essere disciplinato sulla base di criteri di assoluto rigore: i magistrati, in linea di principio, debbono fare i magistrati; e ciò vale anche per quelli della Corte dei conti e dell'ordine giudiziario. Naturalmente, qualche eccezione si potrà ammettere, ma con garanzie rigorosamente previste.

Con la riserva, quindi, di studiare rapidamente il più ampio ed organico assetto dell'Istituto, anche sotto il profilo costituzionale, io sono dell'avviso, nell'interesse del buon andamento della giustizia e della difesa del cittadino, di dare senz'altro il via a questo disegno di legge.

NANNUZZI. Signor Presidente, inutilmente ho cercato, e nella relazione che accompagna il testo del disegno di legge e nelle parole del relatore, i motivi che hanno indotto il Governo a non ripresentare il disegno di legge, che già era stato presentato al Senato nella passata legislatura e sul quale, per altro, la nostra parte era in completo disaccordo, tanto che al Senato presentò anche una relazione di minoranza.

Non si conoscono, quindi, i motivi per cui il Governo ha deciso di non ripresentare quel disegno di legge che, d'altra parte, era organico su tutta la materia concernente il Consiglio di Stato. Evidentemente il Governo, ammaestrato dall'esperienza, ha ritenuto, come ha precisato il collega Bozzi, di dover studiare in modo più approfondito la materia per presentare un provvedimento più rispondente alle esigenze dell'Istituto.

Nella relazione si dice che le proposte che ci vengono presentate sono tratte, come stralcio, dal disegno di legge presentato al Senato e che ese sono rese indispensabili dalla mole di lavoro, cui sono chiamati i magistrati del Consiglio di Stato, anche in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, il quale prevede una serie di attribuzioni più ampie e complesse e alle quali il Consiglio di Stato si prepara, aumentando il numero dei propri magistrati. Ora, noi siamo in completo disaccordo con tale impostazione perché, anzitutto, riteniamo che il problema vada affrontato nella sua completa organicità. L'esperienza, infatti, ci insegna che ogni volta che si procede per stralci, tentando di risolvere le questioni più urgenti, la parte non stralciata rimane definitivamente accantonata. Proprio, quindi, per le stesse ragioni adottate a giustificare l'aumento del numero dei magistrati, noi riteniamo che debba primariamente essere precisata l'applicazione dell'articolo 100 della Costituzione: in relazione alla concretizzazione dell'articolo 100 potrà determinarsi il numero dei magistrati necessari per l'assolvimento di tutte le funzioni.

In considerazione di ciò, noi riteniamo che bisogna accogliere la proposta di sospensiva presentata dal relatore e dichiariamo che siamo disposti a discutere sia la questione riguardante i direttori di segreteria, sia la questione dell'utilizzazione dei consiglieri di Stato al di fuori dei compiti d'istituto. Su quest'ultimo tema, noi siamo convinti che si debba giungere alla eliminazione di quello che noi riteniamo uno sconcio. Coloro, infatti, che dovrebbero assolvere una funzione di controllo si trasformano, di fatto, in controllati: è il caso di consiglieri di Stato che si trovano nei gabinetti dei ministri o negli uffici legislativi dei ministeri. Ora, è evidente che questo stato di cose deve essere eliminato, fissando rigorosamente l'utilizzazione dei consiglieri di Stato per i compiti specifici, cui sono stati nominati. Ma questi sono problemi particolari, che vanno esaminati e risolti in un quadro più generale. Pertanto, io ritengo che debba essere accolta la proposta di sospensiva, invitando contemporaneamente il Governo, di cui abbiamo qui un autorevole rappresentante, a presentarci un disegno di legge, il più completo possibile, che risponda al dettato dell'articolo 100 della Costituzione, di cui chiediamo la totale e completa attuazione.

Se il Governo si impegna in questo senso potremmo in una riunione successiva, anche a breve scadenza, esaminare questo problema nel suo complesso, cercando così di sodisfare contemporaneamente tutte le esigenze, tra le quali quella dell'aumento dell'organico dei magistrati, e quella, soprattutto, dell'attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, della trasformazione, cioè, del Consiglio di Stato in un organismo rispondente al dettato costituzionale.

ALMIRANTE. Ritengo che ci troviamo di fronte a due proposte di rinvio o meglio ad una sola proposta, motivata, però, in maniera diversa. Il relatore chiede il rinvio per un maggior approfondimento della materia in oggetto, mentre l'onorevole Nannuzzi lo chiede, perché si affronti il problema di attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, come da proposta di legge presentata nella prece-

dente legislatura. Sono, senz'altro, favorevole alla proposta di rinvio purché a questo rinvio si dia il senso espresso dall'onorevole Nannuzzi, non condividendo l'opinione del relatore, secondo cui bisognerebbe rinviare il provvedimento al nostro esame per un maggiore approfondimento della materia. Desidero ricordare all'onorevole Presidente, per il quale formulo gli auguri di un proficuo lavoro, quanto decidemmo tempo addietro sul comportamento da tenere nei confronti di ogni legge stralcio relativa all'ordinamento della pubblica amministrazione che venisse sottoposta al nostro esame. Voglio ricordare, cioè al signor Presidente, anche perché egli ha affrontato all'inizio il tema dei lavori della nostra Commissione, che parecchio tempo fa (e fu questa una decisione sulla quale ritornammo in un secondo momento e fummo tutti d'accordo) stabilimmo che ogni proposta di legge stralcio tendente alla riforma, in qualunque settore, della pubblica amministrazione dovesse essere da noi accantonata, dovendosi affrontare, invece, coraggiosamente il problema della pubblica amministrazione nel suo complesso.

Le soluzioni frammentarie, mi sembra, non sono né utili né conformi alle nostre responsabilità: ecco perché non sono riuscito a capire per quali motivi sia indilazionabile e urgente questo disegno di legge-stralcio.

Per questi motivi, riconfermo di essere favorevole al rinvio del provvedimento al nostro esame, aderendo, come ho già detto, alla posizione assunta dall'onorevole Nannuzzi.

MARTUSCELLI. Anche io sono favorevole al rinvio del provvedimento in oggetto, dando però a questo rinvio un significato più ampio e più profondo di quello dato dal relatore, che si è limitato a sottolineare la necessità di approfondire meglio il problema dei direttori di segreteria e quello degli incarichi ai consiglieri di Stato. Non bisogna dimenticare, onorevoli colleghi, la questione principale di carattere generale. Lo stesso disegno di legge fa riferimento al progetto più ampio presentato precedentemente, vale a dire alla legge n. 950 la cui relazione cominciava anch'essa con le parole: « In attesa che sia attuata una organica riforma... ». Penso che, ad un certo punto, questa riforma bisogna attuarla completamente, a meno che ragioni di particolare urgenza ci consiglino intanto di procedere gradualmente; ma non mi pare che tali ragioni siano dimostrate, perché attualmente vi sono magistrati del Consiglio di Stato che non svolgono funzioni di istituto e che sono collocati fuori ruolo: e il numero di questi ultimi corrisponde al numero che con questa legge vogliamo portare in aumento all'organico.

A me pare, insomma, che ci siano due problemi che investono il Consiglio di Stato, il quale, come ha giustamente detto l'onorevole Bozzi, è uno strumento di importanza fondamentale sotto l'aspetto consultivo e quello giurisdizionale, nonché per altre funzioni che dovrebbero e potrebbero ad esso attribuirsi in base alla Costituzione.

Secondo me, nel nostro ordinamento abbiamo due problemi fondamentali che riguardano il Consiglio di Stato: uno, che si riferisce alle attribuzioni, ai compiti e alle funzioni; un altro, di carattere meno giuridico ma forse di maggiore importanza e più sentito dalla pubblica opinione e che riguarda l'utilizzazione dei singoli consiglieri di Stato.

Nel nostro paese (come d'altronde in tutti i paesi moderni) si va sviluppando sempre più l'intervento dei pubblici poteri nelle attività privatistiche. Quindi, la competenza, la necessità di esperti in questa materia, vale a dire in diritto amministrativo, è un'esigenza sentita in maniera sempre più profonda. Poiché i consiglieri di Stato hanno grandissima competenza in questa materia, è evidente che vengono utilizzati un po' dappertutto e che si rendono sempre più indispensabili. Volendo citare episodi meno piacevoli, dirò che ogni volta che avviene uno scandalo nella pubblica amministrazione, c'è sempre un consigliere di Stato che viene a trovarsi in una posizione non perfettamente elogiata dalla pubblica opinione. Quindi, questo problema di carattere generale, relativo ai compiti dei consiglieri di Stato, è quanto mai sentito e attuale. Proprio in connessione con questo problema, è al nostro esame, questa stessa mattina, in sede referente, la modifica del ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel quale il Consiglio di Stato ha una parte notevole. Abbiamo, perciò, un problema che riguarda la struttura i compiti, la giurisdizione, la competenza, e un altro che riguarda l'utilizzazione dei consiglieri di Stato. Penso di non fare un'affermazione di parte se dico che contro questa utilizzazione dei consiglieri di Stato (l'onorevole Carcaterra, magistrato certo più autorevole di me, spero non mi contraddirà) anche in seno alla magistratura ordinaria si fa qualche rilievo; e non soltanto perché questa attività sottrae energie veramente preziose ai compiti normali di istituto, ma anche perché molte volte questi incarichi, queste nuove funzioni dei consiglieri di Stato appaiono in contrasto con la funzione giurisdizionale, con l'indipendenza del giudice. Per esempio, la

nomina a capo di gabinetto di un consigliere, mentre svolge funzioni giurisdizionali, è un concetto che ripugna in uno stato di diritto, nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione.

Concludendo, noi attendevamo una riforma del Consiglio di Stato e perciò siamo sorpresi che ci sia presentata in questa forma, vale a dire con una legge stralcio, alla quale (parlo almeno a titolo personale) sono contrario perché essa deve essere esaminata nel contesto della riforma generale, almeno per quell'aspetto della questione che si riferisce alla utilizzazione dei consiglieri di Stato in incarichi compatibili e, come giustamente affermava l'onorevole Bozzi, in limiti di tempo e di numero ben precisi.

Il legislatore del 1950 si preoccupò a tal punto di questa dispersione dei consiglieri di Stato che limitò da 18 a 12 il numero di coloro che potevano essere collocati fuori ruolo. Comunque sono ancora 12 i magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, cioè in un rapporto continuativo che non permette di svolgere le funzioni di istituto. Quindi, vorremmo che si affrontasse organicamente questo problema.

Un secondo punto è rappresentato dal dubbio, come poc'anzi rilevava l'onorevole Jacometti, se veramente vi sia tanta urgenza di nuovi consiglieri. In caso affermativo, tanto vale restituire ai compiti di istituto quei magistrati che sono stati posti fuori ruolo, e vorrei, anzi, pregare il Governo di darci in proposito qualche informazione, nell'interesse dello stesso prestigio dell'istituto e dei singoli consiglieri di Stato. Attualmente sono dieci o dodici i magistrati collocati fuori ruolo e di altrettanti magistrati si sente il bisogno. Mi pare che una considerazione elementare consiglierebbe di richiamare questi magistrati, perché essi non sono indispensabili soltanto nei gabinetti dei ministri o nei vari uffici cui attualmente sono destinati: particolarmente coloro che provengono dai concorsi, sarebbero necessari addirittura in tutti i comuni, importanti per la loro grande esperienza e competenza negli atti amministrativi.

Vi è poi un terzo rilievo di merito, sia pure di carattere secondario, e riguarda il rapporto tra il numero dei consiglieri e quello dei presidenti di sezione di cui si propone l'aumento. Vorrei ricordare che, in base all'attuale organico, il rapporto tra i presidenti di sezione e i consiglieri è di uno a cinque. Con la modifica che si propone (aumento di sei presidenti di sezione e di dodici consiglieri) il rapporto non viene più mantenuto, perché risulta di uno a due, cioè esattamente della metà. D'altra parte questa alterazione del rapporto non è gran che motivata. Difatti la legge del 1950, nel modificare nella stessa misura il rapporto, si è preoccupata di giustificare l'aumento (che allora era di un solo presidente di sezione) in relazione ad una esigenza strettamente connessa con l'intensa rotazione dei presidenti nell'ambito delle singole sezioni. Cioè, il ritmo delle udienze rendeva necessario l'alternarsi di due presidenti nelle singole sezioni. Dunque, allora si avvertì la necessità di dare una giustificazione. Poiché adesso una giustificazione non si dà, l'aumento degli organici dovrebbe avvenire nella stessa proporzione che adesso esiste fra i gradi di presidenti di sezione e di consigliere.

A me pare che la verità sia questa: una volta il consigliere di Stato era veramente ritenuto la massima carica esistente, alla quale accedevano soltanto i funzionari più alti, più preparati, più competenti: per lo più vecchi prefetti, raramente qualche generale o ammiraglio. La carica di consigliere di Stato costituiva veramente il massimo riconoscimento e rendeva soddisfatto chi ne veniva investito.

Quindi, anche per la mancata motivazione di questa modifica del rapporto tra presidenti di sezione e consiglieri di Stato, penso che sarebbe opportuno un rinvio, per l'esame di queste questioni di fondo.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Credo che mi sarà ben difficile rispondere in modo soddisfacente a tutti i quesiti posti, anche perché la materia mi è stata affidata per pura occasione.

Vorrei, innanzitutto, ricordare che, come risulta dalla stessa relazione che accompagna il disegno di legge e come alcuni onorevoli colleghi hanno già rilevato, un disegno di legge più completo in materia è già in preparazione, un disegno di legge analogo è già caduto per la fine della legislatura e che l'attuale disegno di legge, rispetto a quella sistemazione più completa e più organica, si propone soltanto di anticipare la parte della riforma che è ritenuta più urgente.

Sul significato di questa urgenza gli onorevoli colleghi si sono intrattenuti in prevalenza, ma mi pare che il chiarimento fornito dal collega Bozzi dovrebbe averlo sufficientemente illustrato. Per semplificare, dirò che dall'approvazione di questa legge si parte per creare una serie di situazioni le quali poi dovranno consentire ai magistrati di carriera di pervenire gradualmente ai più alti gradi. Il disegno di legge prevede quattro anni per la sistemazione del nuovo organico mentre se

seguissimo un sistema diverso, ne occorrerebbero molti di più.

L'attuazione della presente misura parziale costituisce il presupposto per la sistemazione di carattere generale, sulla quale mi pare nessuna contestazione sia stata mossa, essendo da tutti riconosciuto che l'attività del Consiglio di Stato si va facendo di giorno in giorno più impegnativa, per la sempre maggiore ingerenza dello Stato negli interessi particolari. Ora, per questi motivi di opportunità, verso i quali mi pare che non siano state mosse obiezioni, vorrei pregare i membri della Commissione perché, immediatamente o rapidamente, vogliano addivenire all'approvazione di questa, che giustamente è stata definita una proposta stralcio.

È evidente che se, invece, la Commissione ritenesse di affrontare, come qualche collega ha legittimamente chiesto, tutti gli altri problemi, fra cui le norme precise sull'impiego dei consiglieri in compiti diversi dalle loro normali funzioni, allora entriamo in quell'ordinamento generale, che qui non era prospettato. Difatti, se noi cominciamo a stralciare, oltre alla parte relativa all'organico, anche quella concernente le norme per il funzionamento e la possibilità di utilizzazione dei consiglieri, allora tanto vale affrontare il problema nella sua complessità.

Il Governo, pertanto, insiste sulla opportunità di approvare il disegno di legge così come è stato proposto. Nessuna obiezione, d'altra parte, se si vuole rinviare la discussione ad un'altra seduta per consentire che vengano forniti dei dati più precisi.

PRESIDENTE. In conclusione, la proposta del relatore di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge è accettata dalla maggioranza degli intervenuti, anche se con motivazioni diverse. Il Ministro, da parte sua, aderisce al rinvio sulla base della proposta avanzata dal relatore.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Veramente preferirei che non ci fosse alcun rinviò.

PRESIDENTE. Pongo, pertanto, in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI